

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 9 dicembre 2015 in Brescia, tra:

Il BANCO DI BRESCIA rappresentato dal Signor Andrea Merenda

e

Gli organi di Coordinamento delle RSA aziendali

FABI
FIRST CISL
SINFUB
UILCA
UNISIN

Premesso

- che la Banca ha la necessità di predisporre un presidio di sicurezza allineando il proprio livello di protezione ai più evoluti standard di sistema, introducendo uno strumento che consenta di acquisire, in tempo reale e con relativa registrazione, le immagini al fine di proteggere dagli eventi criminosi gli addetti alle unità organizzative e anche il patrimonio aziendale (asset aziendali);
- che la Banca, nell'effettuare tale operazione, terrà per quanto ovvio conto delle normative in materia di sicurezza, prevenzione e protezione sul lavoro, nonché delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali e delle relative disposizioni del Garante;
- che la Banca ha illustrato nello specifico alle OO.SS. tutte le misure di sicurezza che in tale contesto intende adottare a tutela del Personale e del patrimonio aziendale. Tra queste è prevista, in alcune filiali, l'installazione di un sistema di videosorveglianza/videoregistrazione "in continua" da remoto da parte di personale specializzato e addestrato;
- quanto previsto dall'art. 4 della Legge del 20/5/1970, n. 300, come modificato dall'art.23 D.Lgs 151 del 14/09/2015;
- che il presente verbale è sottoscritto con gli Organi di Coordinamento ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2 del D.L. 13/8/2011, n. 138, convertito in legge 14/9/2011, n. 148.

Quanto sopra premesso

le Parti convengono quanto segue:

Art. 1

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

L'Azienda esclude tassativamente che le registrazioni di cui al presente Accordo possano essere utilizzate direttamente o indirettamente per il controllo a distanza dei lavoratori.

Art. 2

Oggetto della videosorveglianza

L'attività in esame consiste nella videosorveglianza da remoto ed in tempo reale, con relativa videoregistrazione, degli ambienti della filiale da parte di personale specializzato appartenente ad una società esterna (attualmente FIDELITAS NETWORK). Le apparecchiature di videosorveglianza che saranno allestite, che hanno inquadratura non modificabile da remoto, sono abilitate alla registrazione delle immagini.

L'azienda si impegna a fornire informativa scritta ai Segretari dell'Organo di Coordinamento in ragione della variazione della società incaricata alla videosorveglianza entro 30 giorni dalla stipula del nuovo contratto di servizio.

I criteri di selezione delle aree generalmente riprese attraverso gli impianti di videosorveglianza sono:

- perimetro dei locali di pertinenza della filiale;

me
FABI
SINFUB
Silvio Cappelli
UNISIN
UILCA
FIRST
Andrea Merenda

- area di ingresso principale alla filiale e aree di accesso secondario ai locali;
- aree critiche o aree ad alta sicurezza, ove sono ubicati gli asset da proteggere (sportello/casse, aree di accesso ai mezzi forti, caveau, o altri locali possibile oggetto di intrusioni);
- corridoi di transito della clientela e spazi per l'attesa.

La videosorveglianza/videoregistrazione interesserà esclusivamente le aree sopradescritte, con esclusione quindi dei luoghi riservati esclusivamente al personale e di ogni altro spazio fisico non citato.

Art. 3

Finalità

L'utilizzo di apparecchiature per la videosorveglianza, nel rispetto delle normative vigenti in materia, ha il solo scopo di garantire la sicurezza all'interno delle filiali. In particolare, tali strumenti sono considerati utili deterrenti nei confronti di eventuali eventi criminosi, e sono volti alla tutela, da un lato, delle Risorse addette alle attività delle filiali interessate e, dall'altro, del patrimonio aziendale.

La Direzione Real Estate – Settore Sicurezza Fisica di UBIS procederà tempestivamente alla comunicazione alle Forze dell'Ordine della avvenuta installazione delle apparecchiature.

È quindi esclusa ogni altra finalità, diretta o indiretta, di controllo a distanza dei Dipendenti assegnati alle filiali interessate.

Resta confermata, per quanto ovvio, la compatibilità delle previsioni contenute nel presente accordo con le attribuzioni e i compiti assegnati dal D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e, ove non presenti alle RSA.

Art. 4

Conservazione delle immagini

I tempi di conservazione delle immagini sono quelli stabiliti dalle normative tempo per tempo vigenti in materia, con specifico riferimento all'attività bancaria (attualmente la conservazione è prevista per 7 giorni di calendario) nonché alle indicazioni contenute nei provvedimenti del Garante della Privacy tempo per tempo adottati.

Le immagini vengono memorizzate su appositi supporti informatici e cancellate automaticamente alla scadenza.

Fermo restando quanto previsto al successivo art. 5 con riferimento alle esclusive modalità di ricerca e visualizzazione delle immagini registrate, l'accesso a tali supporti è consentito solo a personale UBIS formalmente incaricato alla visualizzazione delle immagini.

Art. 5

Ricerca e visualizzazione delle immagini registrate

La visualizzazione delle immagini registrate può avvenire esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dichiarate, da parte di personale UBIS della Direzione Real Estate – Settore Sicurezza Fisica appositamente individuato tramite formale lettera di incarico e avviene nell'ambito delle necessità collegate all'attività delle Forze dell'Ordine, nonché alle indagini dell'Autorità Giudiziaria.

Nel rispetto delle condizioni di cui sopra, gli accessi ai sistemi di ricerca e visualizzazione delle immagini avvengono in ottemperanza alla normativa vigente e mediante l'utilizzo di profili di accesso specifici e personali.

Il Settore Sicurezza Fisica di UBIS informerà con immediatezza BBS di ogni evento criminoso avvenuto e potrà procedere, sempre nel rispetto delle condizioni sopra riportate, all'accesso alle immagini relative alle filiali video sorvegliate.

Le immagini registrate potranno essere visionate da un rappresentante sindacale aziendale, individuato nell'ambito di una sigla sindacale firmataria del presente accordo (a sua volta individuata a rotazione rispetto agli eventi criminosi, seguendo l'ordine alfabetico), che sarà formalmente incaricato alla visualizzazione delle immagini registrate, entro 3 giorni di calendario dal verificarsi dell'evento criminoso.

Eventuali variazioni nell'individuazione dei rappresentanti delle RSA incaricati nei termini previsti dal paragrafo precedente dovranno essere segnalate con lettera scritta al Settore Sicurezza Fisica di UBIS e alla struttura Risorse e Organizzazione di BBS.

Art. 6

Incontri con le OO.SS.

Su richiesta le Parti si incontreranno al fine di verificare le modalità di funzionamento dei nuovi allestimenti e, più in generale, lo stato di attuazione del presente accordo.

Nuove tipologie di impianto e/o eventuali interventi che dovessero modificare l'attuale sistema di videosorveglianza saranno oggetto di preventiva informativa e confronto, al fine di verificare la corrispondenza con le previsioni del presente accordo e dell'art. 4 della legge 20/5/1970, n. 300 come modificato dall'art.23 D.Lgs 151 del 14/09/2015.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including: FBI, SINEUB, Silvano, Gappella, UNISIA, UICCA, and BBS.

Dopo l'installazione delle apparecchiature in esame e prima della loro attivazione i Segretari dell'Organo di Coordinamento potranno prendere visione della documentazione relativa alle inquadrature delle videocamere. Le RSA e i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza presenti sulla piazza interessata dall'intervento saranno invitate dalla Banca per un sopralluogo volto a verificare l'esatta ubicazione delle stesse, nonché l'angolazione dell'inquadratura e della registrazione.

Art. 7
Incontro di verifica

Le Parti si incontreranno entro 180 giorni dall'avvio dell'utilizzo delle nuove apparecchiature di videosorveglianza - che nella prima fase avverrà nelle filiali indicate nell'All.1 al presente accordo - per verificare lo stato di attuazione dello stesso accordo e comunque prima dell'eventuale installazione delle medesime apparecchiature nelle ulteriori filiali nelle quali la Banca ravvisi l'opportunità di allineare il proprio livello di protezione ai più evoluti standard di sistema.











Dichiarazione della Banca

Le apparecchiature per la videosorveglianza in esame potranno essere installate nelle filiali nelle quali la Banca ravvisi l'opportunità di allineare il proprio livello di protezione ai più evoluti standard di sistema, che saranno tempo per tempo valutati; l'introduzione del presidio di sicurezza in esame, di norma, non determinerà la eliminazione della bussola eventualmente esistente.

La Banca si impegna inoltre a:

- informare i lavoratori sulla finalità e sull'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza/videoregistrazione, nonché a riepilogare le norme di sicurezza che devono essere adottate dagli addetti alle filiali;
- non adottare nei confronti degli addetti interessati dal presente accordo provvedimenti disciplinari o di agire in via risarcitoria nel caso in cui venga a conoscenza, esclusivamente a seguito della visualizzazione delle immagini registrate, di eventuali errori degli addetti nelle operazioni di verifica/conteggio, a meno che dagli accertamenti non emergano comportamenti dolosi degli stessi.


Letto, confermato e sottoscritto.

	
Banco di Brescia Spa	
	
	FABI
	
Silvio Cappelli	FIRST CISL
	
	SINFUB
	
	UILCA
	UNISIN


Allegato all'accordo BBS 9/12/2015

Filiali
ROMA VITTORIO VENETO
ROMA CRESCENZIO
ROMA F. SAVOIA


FABI
RTG




SINEUS
S. Silvio Cappelli



UNISIN



UICCA
S. Paolo
Imp. Biondi



FIRST

